

STATUTO

PROGETTO VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LANCIANO CH
Numero REA: CH - 104741
Codice fiscale: 01686470699
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-04-2006 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al numero 38981 raccolta.	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	"PROGETTO VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 - E' costituita con sede nel Comune di Lanciano (CH) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter disp.att. c..c, la società cooperativa denominata "PROGETTO VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Art.2 - La cooperativa ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).	
	Art.3 – L'assemblea dei soci potrà istituire ovunque sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.	
	TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO	
	Art.4 - La cooperativa, retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione, si prefigge di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività di imprese indicate di seguito e finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 381/1991.	
	La cooperativa, oltre agli scopi generali, ha in particolare per oggetto:	
	a) attività di recupero sociale e lavorativa di soggetti con problemi di dipendenza ed emarginazione sociale;	
	b) attività di conduzione di aziende agricole in proprietà ed in affitto;	
	c) attività di lavorazione, trasformazione, manipolazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dalla conduzione dei fondi di pro-	

3 di 15

	d.lgs. n. 58/1998.	
	TITOLO III - SOCI	
	Art.5 - Il numero dei soci è fissato nei limiti di legge. Possono essere soci	
	coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa,	
	intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammonta-	
	re delle quote sottoscritte.	
	Art.6 - Possono essere soci le persone fisiche che sono comunque in grado	
	di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle se-	
	guenti categorie:	
	Soci prestatori: che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e spe-	
	cializzazione professionale, prestano la loro attività ricevendo un compenso	
	di qualsiasi natura o entità;	
	Soci fruitori: che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei	
	servizi prestati dalla cooperativa;	
	Soci volontari: che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente	
	per fini di solidarietà, ammessi nei limiti previsti dalla legge. Il loro numero	
	non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appar-	
	tenenza a ciascuna delle categorie su indicate. Le persone svantaggiate di	
	cui alla Legge 8.11.1991, n. 381 devono costituire almeno il 30% dei soci	
	lavoratori della cooperativa. In ottemperanza a quanto disposto dalla legge	
	citata, la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documenta-	
	zione della P.A., fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	Art.7 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda	

	con i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza e la documentazione della Pubblica Amministrazione se è persona	
	svantaggiata (lettera b) dell'art. 1° della legge citata, con l'obbligo della ri-	
	servatezza. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti, delibera sulla domanda ai sensi dell'art. 2528. La delibera di ammissio-	
	ne sarà annotata nel Libro dei Soci.	
	Art.8 - I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti inter-	
	ni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali; sono tenuti	
	altresì a partecipare alle attività dell'Impresa. La cooperativa si avvale pre-	
	valentemente, nello svolgimento delle sue attività, delle prestazioni lavora-	
	tive dei soci.	
	TITOLO IV – RECESSO – DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di	
	morte.	
	Art.10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	- che abbia perso i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi	
	che, a norma di legge o del presente statuto, legittimino il recesso. Gli	
	effetti del recesso decorrono dalla comunicazione del provvedimento di	
	accogli- mento della domanda.	
	Il socio volontario potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento,	
	dandone comunicazione scritta, tramite raccomandata, con un termine di	
	preavviso di almeno 3 mesi.	

	Art.11 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 c.c., nei confronti del Socio:	
	- che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità sopra prevista;	
	- che abbia perduto i requisiti dell'ammissione;	
	- che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto nel regolamento oppure non osservi le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;	
	- che, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti verso la società.	
	Art.12 - I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione, comprendente anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. Il pagamento, effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, può essere corrisposto anche in più rate entro, un termine massimo di cinque anni, unitamente agli interessi legali.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti. In mancanza si provvede alla liquidazione.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.	

	TITOLO V – TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI - PATRIMONIO SOCIALE	
	Art.13 - Il trattamento economico corrisposto agli operatori soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti, compatibilmente con la natura associativa del rapporto (socio-cooperativa) e, pertanto, con le esigenze sociali. Agli altri soci, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di attività in favore della cooperativa.	
	Per la natura mutualistica e sociale della cooperativa nessun utile può essere distribuito tra i soci in misura superiore al limite stabilito dal codice civile.	
	Art.14 - Il patrimonio della società è costituito:	
	- dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero variabile di quote, ciascuna di valore nominale di euro venticinque (euro 25,00);	
	- dalla riserva legale, formata a norma di legge;	
	- dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti, con le tasse di ammissione e dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;	
	- da eventuali riserve straordinarie;	
	- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	- da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa.	
	Art.15 - Il patrimonio sociale non può essere ripartito tra i soci durante la	

	vita della cooperativa nè in occasione dello scioglimento della stessa.	
	Per le obbligazioni sociali risponde la società col suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale nè in occasione dello scioglimento della cooperativa.	
	E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	Art.16 - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, i soci sono obbligati, con i modi e nei termini fissati dall'organo amministrativo, al versamento del capitale sottoscritto, della tassa di ammissione (a titolo di rimborso per le spese di istruttoria) e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione di bilancio.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute senza l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, secondo il procedimento di cui all'articolo 2530 c.c.	
	Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge. E' autorizzato, alle condizioni di cui all'art. 2529 c.c., l'acquisto o il rimborso da parte degli amministratori delle quote della cooperativa.	
	Art.17 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e delle relazioni obbligatorie previo esatto inventario. Inventario, bilancio e relazioni devono essere compilati con criteri di oculata prudenza e applicando tutte le norme legali e tributarie.	

	Art.18 - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei	
	residui attivi annuali (al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare,	
	compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai Soci -	
	esclusi i soci volontari - per adeguare il trattamento economico ricevuto du-	
	rante l'esercizio sociale alla paga contrattuale vigente per i lavoratori simi-	
	lari) destinandoli:	
	- a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	- a riserva straordinaria;	
	- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condi-	
	zioni previsti dall'art. 7 della legge 59/1992;	
	- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile;	
	- a scopi di natura mutualistica, in conformità alle previsioni di cui al	
	Codice Civile ed alla legge 59/1992, con la devoluzione del 3% degli utili ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	L'assemblea potrà altresì procedere all'aumento gratuito del capitale socia-	
	le solo nella misura in cui è consentito dalla legislazione nel rispetto, anche	
	ai fini fiscali, dei requisiti mutualistici.	
	Art.19 - Il carattere di "Cooperativa sociale" si evince anche dal fatto che è	
	vietata la distribuzione delle riserve durante la vita sociale; in caso di scio-	
	oglimento della Cooperativa il patrimonio sociale viene devoluto a scopi di	
	pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.	
	TITOLO VI - ORGANI SOCIALI	
	Art.20 - Sono organi della cooperativa:	
	- l'Assemblea dei soci;	

	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Collegio Sindacale.	
	Art.21 - L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione,	
	almeno una volta l'anno, per:	
	- la nomina delle cariche sociali, ove necessario;	
	- l'approvazione del bilancio;	
	- la determinazione dell'eventuale compenso degli Amministratori dei	
	Sindaci;	
	- la trattazione di tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che	
	siano stati posti all'O.d.G.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro	
	120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, ove particolari esi-	
	genze lo richiedano, può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne se-	
	gnala le ragioni nella relazione sulla gestione.	
	Art.22 - Il Consiglio di Amministrazione può inoltre convocare l'assemblea	
	ogni qualvolta lo ritenga utile o necessario. L'assemblea deve inoltre esse-	
	re convocata dal Consiglio di Amministrazione, entro un mese, quando ne	
	venza fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il dieci per	
	cento dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	Art.23 - La convocazione dell'assemblea, sarà fatta a mezzo di avviso conte-	
	nente l'elenco delle materie da trattare, che verrà esposto nei locali della	
	cooperativa e mediante lettera, e-mail, fax risultanti dal libro soci, da in-	
	viarsi a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso,	
	potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che	

	potrà essere tenuta anche il giorno successivo a quello stabilito per la prima.	
	Art.24 - L'assemblea di regola è valida, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art.25 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con i versamenti delle quote sociali sottoscritte. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano. Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto, qualsiasi sia il numero delle quote sottoscritte.	
	Art.26 - I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente in assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	Art.27 - L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. L'assemblea nomina un segretario e, se ritenuto opportuno, due scrutatori. Il segretario potrà anche non essere socio. Di ogni assemblea, verrà redatto un verbale che sarà firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.	
	TITOLO VII - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art.28 - La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a sette membri nominati nell'atto	

	costitutivo e, in seguito, dall'assemblea dei soci la quale determinerà il numero al momento della nomina; la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.	
	I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi in favore della società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori oppure ad un comitato esecutivo.	
	Art.29 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia la materia su cui deliberare oppure ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta con avviso inviato a mezzo lettera, fax, e-mail non meno di tre giorni dall'adunanza. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.	
	Art.30 - Il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Spetta, pertanto, al Consiglio d'Amministrazione, tra l'altro:	
	- curare l'esecuzione delle delibere d'Assemblea;	
	- compilare i regolamenti interni;	
	- stipulare tutti gli atti inerenti all'attività sociale, ivi compresi la vendita, l'acquisto e la permuta di beni mobili ed immobili, nonché il compimento di ogni e qualsiasi operazione presso gli istituti di credito, la richiesta di sovvenzioni e mutui, la concessione di garanzie, anche ipotecarie;	

	- assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;	
	- compiere in genere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per disposizione di legge e del presente statuto siano riservate ai soci.	
	Art.31 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del Codice Civile.	
	TITOLO VIII – PRESIDENTE / VICE PRESIDENTE	
	Art.32 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice Presidente.	
	TITOLO IX - COLLEGIO SINDACALE	
	Art.33 - La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dall'art.2435-bis del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge. Il Collegio sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplementi, eletti per la prima volta nell'atto costitutivo ed in prosieguo dell'assemblea dei soci. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, esercita anche il controllo contabile; pertanto tutti i suoi membri devono rivestire la qualifica di revisori contabili ed essere iscritti nel relativo Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Art.34 - Il collegio sindacale controlla l'Amministrazione della Cooperativa,	

sulla gestione ed i principi di corretta amministrazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per Legge; possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.35. - In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomina uno o più liquidatori scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Art.36 - In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci, deve essere devoluto ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla L.31.1.1992 n.59, conformi allo spirito mutualistico.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E FISCALI

Art.37 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme in tema di società cooperative sociali, di società cooperative di cui al titolo VI libro V del C.C. e, per quanto non previsto dal suddetto titolo, si rinvia, in quanto compatibili, alle norme sulle società a responsabilità limitata.

Art.38 - Viene espressamente convenuto che si applicano tutte le norme, vigenti ed emanande, in materia di volontariato, in particolare la Legge 11.8.1991 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.

15 di 15